

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1) PREMESSA E NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. DISCIPLINA APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 2 n. 1 D.Legisl. n. 111 del 17/03/1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati: a) Trasporto; b) Alloggio; c) Servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)...., venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendenti per un periodo di tempo comprendente almeno una notte che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico". Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal D.Legisl. n. 111 del 17/03/1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20/04/1970, resa esecutiva con legge n. 1084 del 29/12/1977, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge n. 41 del 19/05/1932, dalla Convenzione di Berna del 25/02/1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge n. 806 del 02/03/1963 in quanto applicabili ai servizi in oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

2) PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Partecipante. L'accettazione delle prenotazioni da parte dell'Organizzatore è subordinata alla disponibilità di posti. La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma da parte dell'Organizzatore, che si riserva il diritto di non effettuare il viaggio, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, informandone il Partecipante in forma scritta con almeno 20 giorni di preavviso rispetto alla data prevista di inizio viaggio.

3) PAGAMENTO

All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposta la quota d'iscrizione ed un acconto pari al 30% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni in epoca successiva al termine sopra indicato, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.

4) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO

I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: a) Costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore, alla data della pubblicazione del catalogo.

Se prima della partenza l'Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato.

Il Consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con l'esatta individuazione delle variazioni e dell'incidenza delle stesse sul prezzo. Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'Organizzatore o al Venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.

L'Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Consumatore, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile.

Le modifiche da parte del Consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso, la richiesta di modifiche comporta l'addebito al Consumatore delle maggiori spese sostenute.

5) RECESSO DEL CONSUMATORE

Il Consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale ai sensi del precedente art. 4, comma 3, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato di una parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso.

Il pacchetto turistico di cui il Consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l'Organizzatore, o per suo conto, il Venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il Consumatore ha diritto di essere rimborsato della differenza.

Al Consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota d'iscrizione e tutte le assicurazioni nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle già di seguito

indicate: a) 10% fino a 30 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza; b) 25% da 29 a 21 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza; c) 50% da 20 a 11 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza; d) 75% da 10 a 3 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza; e) Nessun rimborso dopo tale termine.

6) SOSTITUZIONI

Il Partecipante rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) L'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) Non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal Partecipante rinunciatario; c) Il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Il Partecipante rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

7) MANCATA ESECUZIONE

Il Consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 5 commi 1 e 2, anche nel caso in cui prima della partenza, l'Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del Consumatore, comunichi l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto.

L'Organizzatore può annullare il contratto quando non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l'inizio dei servizi turistici indicato dall'Organizzatore.

In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al precedente art. 5 commi 1 e 2, l'Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

8) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

9) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

10) RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE

L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

11) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra contrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulle responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'Organizzatore.

In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto all'art. 13 n. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

12) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del

Consumatore per l'inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.

13) RECLAMI E DENUNCIE

Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza.

Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'Organizzatore deve prestare al Consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art. 12 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.

Analogamente dovrà provvedere l'Organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del Consumatore.

14) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

14.1 Disposizioni normative

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.

14.2 Condizioni di contratto

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 2 comma 1; art. 3; art. 6; art. 8 comma 1; art. 9; art. 13 comma 1; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.).

14.3 Recesso del Consumatore

Al consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile al Venditore, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché, a titolo di corrispettivo, somme non superiori a quelle di seguito indicate: a) Soggiorni in alberghi, appartamenti, residence: le stesse somme previste dall'art. 5, comma 3; b) Solo trasporto con aerei di linea o con altri mezzi. Servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio: le stesse somme previste dai vari fornitori.

15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'Organizzatore o del Venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

16) FONDO DI GARANZIA

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 D.Legisl. 111/1995, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) Rimborsazione del prezzo versato; b) Rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n. 5 D.Legisl. 111/1995.

17) FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quanti sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge n. 269 del 03/08/1998. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

Le iniziative turistiche presenti sul sito vengono realizzate con l'organizzazione tecnica del tour operator ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE alle cui condizioni generali fanno pertanto riferimento. Le iniziative sono ESCLUSIVAMENTE riservate ai soci dell'Associazione Naturike in regola con la quota d'iscrizione annuale.

Organizzazione tecnica: ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Licenza n. : 4127 del 14/03/1989 Regione Veneto
Copertura assicurativa: MILANO Assicurazioni SpA, n. 6328100270574